

ACCORDO
***tra la Provincia di Forlì-Cesena,
le Unioni di Comuni della Provincia di Forlì-Cesena
ed il Comune di Forlì***
***per il coordinamento a livello territoriale delle politiche di sviluppo del personale
con particolare riferimento alle procedure selettive***

LE SOTTOSCRITTE AMMINISTRAZIONI:

La **Provincia di Forlì – Cesena**, con sede legale in Forlì, Piazza Morgagni 9, codice fiscale 80001550401, rappresentata nel presente atto da Manuela Lucia Mei, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione del decreto presidenziale n. 74 del 30 luglio 2025 dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

L'**Unione dei Comuni della Romagna Forlivese**, con sede legale in Predappio, Via IV Novembre 12 codice fiscale 92071270406, rappresentata nel presente atto da Filippo Cioni, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 58 del 30 luglio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile / esecutiva ai sensi di legge e che interviene in nome proprio e per gli enti aderenti (Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio);

L'**Unione dei Comuni Valle del Savio**, con sede legale in Cesena, Piazza del Popolo 10, codice fiscale 90070700407 rappresentata nel presente atto da Paolo di Maggio, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 47 del 31 luglio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile / esecutiva ai sensi di legge e che interviene in nome proprio e per gli enti aderenti (Comune di Cesena, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Sarsina, Comune di Bagno di Romagna, Comune di Verghereto e Comune di Montiano) a seguito di specifica delega;

L'**Unione Rubicone e Mare**, con sede legale in Cesenatico, Via Moretti 5, codice fiscale 90051070408, rappresentata nel presente atto da Laura Biondi, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 65 del 31 luglio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile / esecutiva ai sensi di legge e che interviene in nome proprio e per gli enti aderenti (Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone);

Il **Comune di Forlì**, con sede legale in Forlì, P.zza Saffi 8, codice fiscale 00606620409, rappresentato nel presente atto da Alessandra Neri, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 275 del 30 luglio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile / esecutiva ai sensi di legge;

Visti in particolare:

- l'art. 1, comma 85 lett. d), della L. n. 56/2014 che attribuisce alla Provincia funzioni proprie nel settore dell'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali e che nel sistema delle autonomie locali, delineato dalle più recenti riforme legislative, la Provincia ha assunto il ruolo di ente intermedio di coordinamento e promozione di azioni per lo sviluppo della comunità locale;

- l'art. 15, comma 1, della L. n. 241/90 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

Premesso che:

- con decreto presidenziale n. 86 del 27/07/2023 è stato approvato l'“*Accordo tra la Provincia di Forlì-Cesena, le Unioni di Comuni della Provincia di Forlì-Cesena ed il Comune di Forlì per il coordinamento a livello territoriale delle procedure selettive e l'utilizzo delle relative graduatorie/elenchi unici formulati*”, sottoscritto in data 31/07/2023;
- tale accordo, del quale era stata prevista l'applicazione in via sperimentale per un anno, con decorrenza dalla sottoscrizione (31/7/2023), è stato prorogato per un altro anno, nell'attesa di verificare, unitamente al gruppo di coordinamento composto dai responsabili delle risorse umane degli enti sottoscrittori, l'opportunità di ampliarne i contenuti, addivenendo alla stipula di un nuovo accordo di durata pluriennale;

Richiamato il confronto svoltosi tra gli enti del territorio che ha portato:

- ad analizzare le sfide di oggi sui temi della gestione del personale con particolare riferimento all'elevato turnover presente nelle amministrazioni e alle difficoltà a reclutare, selezionare e trattenere le competenze necessarie per la gestione efficace dei servizi;
- ad individuare strategie territoriali finalizzate a passare da una logica di competizione tra gli enti appartenenti al medesimo territorio, rispetto alle competenze professionali presenti, ad una logica di collaborazione che permetta di fronteggiare con più forza i fenomeni esterni;
- ad attivare azioni concrete di coordinamento delle procedure selettive gestite autonomamente da ogni ente ed azioni di condivisione della programmazione delle competenze necessarie al territorio nel suo complesso, assegnando in modo equo, a ciascun ente, la gestione delle future procedure di reclutamento e selezione, anche al fine di ottenere economie di scala e di specializzazione;

Ritenuto opportuno, alla luce degli obiettivi prefissati fino ad oggi utilmente conseguiti, sottoscrivere un nuovo accordo di durata pluriennale;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) Oggetto

1. Le parti con il presente accordo, in un'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e nell'ambito delle competenze proprie attribuite dall'Ordinamento, intendono porre in essere, in maniera coordinata, politiche di sviluppo del personale, con particolare riferimento, così come disciplinato nell'articolato che segue, le procedure di reclutamento e l'attività formativa.

2) Obiettivi

1. Con il presente accordo s'intendono perseguire i seguenti principali obiettivi:
 - a. promuovere l'instaurarsi di rapporti sinergici in tema di personale finalizzati a coordinare, sul territorio della provincia di FC, i processi di ricerca e selezione allo scopo di ridurre la competizione e di assicurare agli enti le risorse umane con le competenze necessarie a gestire e sviluppare in modo efficiente ed efficace i servizi;
 - b. ottimizzare e razionalizzare processi e procedure amministrative, ottenendo economie di scala e di specializzazione per gli enti del territorio provinciale;

- c. condividere politiche di sviluppo del personale a livello territoriale eventualmente anche attraverso percorsi formativi coordinati, focalizzati in particolar modo sullo sviluppo della consapevolezza dei cambiamenti di contesto di riferimento della Provincia di Forlì-Cesena, sull'individuazione di nuovi approcci per organizzare il lavoro e sviluppare competenze in contesti di cambiamento continuo e sullo sviluppo di nuove competenze (anche attraverso la partecipazione al progetto Ri.Va del Foromez in materia di sviluppo del Competency Based Human Resources Management (CBHRM)).

3) Ente capofila e gruppo di coordinamento

1. La Provincia assume il ruolo di ente capofila del presente accordo. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art 2, è costituito un gruppo di coordinamento composto dai responsabili delle risorse umane degli enti sottoscrittori, che la Provincia si impegna a convocare con cadenza di norma trimestrale.

4) Impegni delle parti

1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano, in maniera congiunta, ad analizzare e quindi porre in essere, in maniera conseguente, politiche di sviluppo del personale nella logica di piena valorizzazione delle risorse umane e nel primario interesse di efficientamento dell'azione amministrativa.
2. Ciascun ente sottoscrittore del presente accordo si impegna ad attivare e gestire, di norma, almeno una procedura selettiva (procedura concorsuale o selezione unica per la formazione di un elenco di idonei) in ragione d'anno, assumendo il ruolo di ente promotore; l'attribuzione della gestione della procedura avviene secondo un criterio di rotazione fra gli enti sottoscrittori, tenuto conto del rispettivo fabbisogno e della complessità delle procedure programmate, al fine di garantire un equilibrio nella ripartizione delle attività e degli oneri fra gli enti.
3. All'ente promotore compete:
 - ◆ l'approvazione del bando/avviso della procedura selettiva e la sua pubblicazione e diffusione;
 - ◆ la nomina della Commissione Esaminatrice;
 - ◆ l'ammissione o esclusione dei candidati;
 - ◆ la gestione della procedura selettiva;
 - ◆ l'approvazione della graduatoria finale di merito/elenco unico di idonei;
 - ◆ la gestione dei rapporti con i partecipanti alla selezione (regolarizzazione delle domande, contenzioso, restituzione di eventuale documentazione, rilascio di attestazione e certificati, ecc.);
 - ◆ la gestione delle attività connesse all'assunzione dei vincitori della selezione con riferimento ai posti per i quali è stato inizialmente bandita, in accordo con gli enti destinatari delle stesse assunzioni;
 - ◆ l'aggiornamento della graduatoria finale di merito/elenco unico di idonei.
4. Gli enti si impegnano altresì a garantire, a turno, la presenza di propri dipendenti nelle commissioni esaminatrici ed eventualmente nelle attività di supporto allo svolgimento delle prove selettive.
5. Gli enti, che per ragioni organizzative non potessero ricoprire il ruolo di ente promotore per alcuna procedura selettiva prevista nel corso di un anno, corrisponderanno per tale annualità una quota pari a € 2.000,00 che sarà ripartita fra gli altri Enti sottoscrittori in egual misura.

6. Gli enti si impegnano altresì a diffondere, attraverso i propri mezzi di comunicazione (sito internet, social, stampa locale....) i bandi/avvisi relativi alle procedure selettive attivate nell'ambito del presente accordo;
7. Resta in ogni caso ferma la possibilità degli Enti di attivare autonomamente delle procedure selettive, in attuazione del proprio piano occupazionale.

5) Procedure selettive di cui art. 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, conv. con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113

1. Rientrano nell'ambito del presente accordo anche le procedure selettive, di cui all'art 3 bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 da svolgere in forma aggregata per la formazione di un elenco di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione pubblica, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2. A tal riguardo si prevede quanto segue:
 - a) L'Ente Gestore della fase selettiva (ovvero l'ente che si occupa della fase del procedimento che si conclude con l'approvazione dell'elenco degli idonei) si impegna ad esercitare tutte le funzioni amministrative connesse alla gestione aggregata della selezione unica per la formazione dell'elenco degli idonei, secondo quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi, assumendone le connesse responsabilità.
Allo stesso sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti e i provvedimenti necessari all'espletamento delle attività e dei servizi di cui al successivo comma 3.
 - b) La Provincia si impegna a gestire la piattaforma creata e implementata dall'Unione di Comuni Valle del Savio per la pubblicazione degli interpelli discendenti dagli elenchi di idonei approvati sulla base del presente accordo e del precedente accordo sottoscritto in data 31/07/2023 e successivamente prorogato, come specificate al successivo comma 4.
 - c) L'Unione dei Comuni Valle del Savio si impegna ad implementare la Piattaforma richiamata alla precedente lett. b), al fine di:
 - inserire gli elenchi di idonei nel tempo approvati;
 - procedere agli aggiornamenti annuali degli elenchi comunicati dall'Ente gestore della fase selettiva;
3. Le attività e i servizi oggetto della fase selettiva consistono nel:
 - a) provvedere alle fasi preliminari, propedeutiche e funzionali all'individuazione e alla determinazione di tutti gli elementi tecnici, finanziari e giuridici per dar luogo alla selezione unica, compresa la formazione dell'elenco di idonei;
 - b) organizzare e gestire la procedura di selezione, dalla pubblicazione dell'avviso all'approvazione dell'elenco di idonei all'assunzione;
 - c) gestire l'accesso agli atti relativo alla procedura di selezione e formazione dell'elenco di idonei;
 - d) gestire l'eventuale contenzioso relativo alle procedure di selezione e formazione dell'elenco di idonei;
 - e) gestire la procedura di aggiornamento annuale dell'elenco previsto dalla normativa vigente. In sede di aggiornamento si dovrà specificare che la durata dell'elenco è di anni tre decorrenti dalla data di prima approvazione dell'elenco stesso.
4. Le attività e i servizi di competenza della Provincia consistono nel:
 - a. gestire nella Piattaforma di cui al precedente comma 2 lett. b) le procedure di interpello per gli aspetti di competenza: pubblicazione dell'avviso predisposto dall'ente interpellante, creazione dei moduli di presentazione delle istanze dei singoli candidati per ciascun interpello,

raccolta delle candidature e trasmissione delle stesse all'ente interpellante, pubblicazione dei successivi avvisi trasmessi dall'Ente interpellante e comunicazione ai candidati tramite mail inviata dalla piattaforma, pubblicazione della graduatoria (provvisoria e definitiva), aggiornamento dell'elenco in base alle assunzioni effettuate a tempo determinato e a tempo indeterminato comunicate dall'ente interpellante o comunque dall'ente che procede all'assunzione;

b. condividere le informazioni raccolte con gli enti interpellanti per le fasi successive all'approvazione della graduatoria;

c. gestire l'eventuale contenzioso relativo alle singole procedure di interpello per quanto di propria competenza, tenendo conto di quanto previsto dal successivo comma 5.

5. La fase di interpello prevista dal comma 3 dell'art. 3 bis del D.L. 80/2021 viene gestita dagli enti interpellanti che aderiscono al presente accordo o dagli enti che siano stati autorizzati ai sensi dell'art. 9 ad utilizzare gli elenchi unici approvati, secondo le norme contenute nei rispettivi ordinamenti. Tali enti sono responsabili in via esclusiva delle vicende giudiziarie relative alle fasi di loro diretta competenza. Gli enti interpellanti si impegnano a trasmettere alla Provincia gli avvisi e/o graduatorie da pubblicare con congruo anticipo rispetto alla data di pubblicazione prevista ed a comunicare entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto di assunzione i dati anagrafici degli idonei assunti (con specificazione della tipologia del contratto, della sua decorrenza e durata). Gli idonei saranno cancellati dall'elenco dal momento della sottoscrizione del contratto.
6. Gli enti sottoscrittori del presente accordo potranno utilizzare a titolo gratuito gli elenchi unici precedentemente approvati o in corso di approvazione da parte di un altro ente sottoscrittore.

6) Utilizzazione delle graduatorie concorsuali attivate sulla base del presente accordo - disciplinare

1. Le graduatorie formulate a seguito delle singole procedure selettive potranno essere utilizzate da tutti gli enti sottoscrittori del presente accordo, anche qualora non avessero aderito sin dall'inizio alla procedura (in questo caso solo ad avvenuta copertura dei posti messi a bando nella singola procedura) per la copertura di posti a tempo indeterminato e determinato inquadri nella medesima Area ed uguale o equivalente profilo professionale, secondo la disciplina di cui al successivo comma.
2. I Comuni facenti parte delle Unioni aderenti al presente accordo devono agire tramite l'Unione di appartenenza. In caso contrario rientrano nelle previsioni di cui all'art. 9.
3. Gli idonei hanno facoltà di rinunciare ad una proposta di assunzione dandone comunicazione scritta. Tale facoltà può essere esercitata per un massimo di due volte senza perdere la posizione in graduatoria in caso di successive chiamate. A partire dalla terza rinuncia il candidato è collocato all'ultimo posto della graduatoria e così anche per le successive rinunce fino alla scadenza della graduatoria.
4. Per le assunzioni a tempo indeterminato, in caso di chiamate contestuali da parte di più enti aderenti alla procedura concorsuale, i candidati classificati in posizione utile nella graduatoria saranno invitati a scegliere la sede di destinazione secondo l'ordine della graduatoria. In caso di chiamate non contestuali, ciascun ente provvederà direttamente alla chiamata degli aventi titolo secondo l'ordine della graduatoria previa comunicazione al Servizio Risorse Umane dell'ente promotore della procedura, che provvederà ad aggiornare la graduatoria stessa a seguito delle assunzioni effettuate secondo la disciplina riportata al comma 3.
5. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate direttamente da ciascun Ente mediante scorrimento della graduatoria, inviando l'offerta di lavoro a tutti i candidati in posizione utile,

con esclusione di coloro che sono stati nel frattempo assunti con contratti a tempo determinato presso altri enti sottoscrittori del presente accordo. Gli Enti comunicano immediatamente all'ente promotore l'esito dello scorrimento, specificando la durata del rapporto di lavoro.

Art. 7) Utilizzazione delle graduatorie concorsuali gestite autonomamente dagli enti sottoscrittori.

1. Gli enti sottoscrittori del presente accordo potranno utilizzare a titolo gratuito le graduatorie vigenti approvate precedentemente dagli altri enti sottoscrittori o in corso di approvazione, nel rispetto delle modalità di utilizzo eventualmente indicate nei rispettivi bandi/avvisi di selezione o regolamenti. In assenza di espresse previsioni contenute nel bando/avviso o nel regolamento, gli enti convengono di specificare nelle proposte di assunzione da inviare ai candidati che un eventuale loro rifiuto non pregiudicherà il loro posizionamento in graduatoria, mentre l'eventuale accettazione comporterà la loro cancellazione.
2. Per quanto riguarda le procedure che verranno attivate in fase successiva alla sottoscrizione del presente accordo, ma autonomamente dai singoli Enti sottoscrittori, si stabilisce di applicare per l'utilizzo delle relative graduatorie quanto specificato al precedente comma.

8) Richieste di utilizzo di graduatorie da parte di altri enti non sottoscrittori

1. L'eventuale utilizzo delle graduatorie concorsuali delle procedure di cui all'oggetto da parte di amministrazioni pubbliche diverse dagli enti sottoscrittori del presente accordo dovrà essere preventivamente autorizzato da tali enti.
2. Acquisito l'assenso di tutti gli enti sottoscrittori, le Amministrazioni autorizzate dovranno corrispondere all'ente promotore, a titolo di compartecipazione alle spese generali dallo stesso sostenute, un importo forfettario pari ad € 500,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato ed € 200,00 per ogni assunzione a tempo determinato.
3. In caso di utilizzo delle suddette graduatorie da parte di Amministrazioni diverse dagli enti sottoscrittori si stabiliscono le seguenti condizioni:
 - il candidato che accetterà la proposta di assunzione a tempo indeterminato sarà cancellato dalla graduatoria;
 - il candidato che rifiuterà la proposta di assunzione a tempo indeterminato manterrà invece la sua posizione in graduatoria.
4. Le eventuali richieste di utilizzo degli elenchi unici scaturiti dalle procedure selettive di cui all'art. 6 da parte di amministrazioni pubbliche diverse dagli enti sottoscrittori del presente accordo, dovranno essere preventivamente autorizzate da tali enti. L'adesione alla procedura si perfezionerà mediante sottoscrizione di specifico accordo con l'Ente promotore, nel quale saranno definite le modalità di utilizzo dell'elenco degli idonei ed il numero delle assunzioni autorizzate sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Tale accordo dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia per consentirle di eseguire i conseguenti adempimenti/adeguamenti da realizzare nella piattaforma di gestione degli interpellati.
5. In caso di utilizzo di elenchi unici, sarà richiesto, a titolo di partecipazione alle spese sostenute per lo svolgimento della procedura, agli enti interpellanti autorizzati il versamento all'ente promotore di un contributo pari ad 250,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato e ad € 100,00 per ogni assunzione a tempo determinato.

9) Durata.

1. Il presente accordo è applicato per 3 (tre) anni con decorrenza dalla sua sottoscrizione con possibilità di proroga.

2. Ciascun Ente può recedere dal presente accordo dandone preavviso almeno tre mesi prima alla Provincia in quanto ente capofila.

Art. 10 Protezione dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), gli Enti sottoscrittori del presente accordo agiscono in qualità di contitolari del trattamento dei dati personali per la determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi connessi e strumentali all'attuazione dell'accordo stesso nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. e delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia di protezione dei dati personali.
2. Gli Enti si impegnano a sottoscrivere, con separato atto, un accordo di contitolarità in conformità all'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Ogni Ente resta autonomo per i trattamenti di dati personali non oggetto di contitolarità.
4. Gli Enti trattano i dati ad essi forniti per la gestione dell'accordo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi e saranno conservati per la durata strettamente necessaria al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e, successivamente, nel rispetto dei termini di legge in materia di conservazione degli atti amministrativi, anche ai fini della documentazione delle attività svolte e della difesa in caso di contenzioso.

Art. 11. Riservatezza

1. Gli Enti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente accordo.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Gli Enti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. Gli obblighi di riservatezza permangono anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere tra gli Enti.

Art. 12 Clausole di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti.
2. Si rinvia, in particolare, all'accordo di contitolarità ex art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
3. Restano applicabili in ogni caso le disposizioni previste dal Codice Civile e dalla normativa nel tempo vigente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

- Provincia di Forlì - Cesena _____
- Unione dei Comuni della Romagna forlivese (in nome proprio e per conto dei Comuni aderenti)

- Unione Valle del Savio (in nome proprio e per conto dei Comuni aderenti)

- Unione Rubicone e mare (in nome proprio e per conto dei Comuni aderenti)

- Comune di Forlì _____